



COMUNE DI PORPETTO

Provincia di Udine

via Udine, 42 – 33050 Porpetto
C.F. 81001090307 - P.IVA 01241100302

COPIA

Registro Generale n. 15

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 8 DEL 05-05-2020

Oggetto: SOSTITUZIONE ORDINANZA N. 7 DEL 04-05-2020

L'anno duemilaventi addì cinque del mese di maggio, il Sindaco **Andrea Dri**

ORDINA

La sostituzione dell'Ordinanza N. 7 del 04-05-2020

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.59 del 08.03.2020, "Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.62 del 09.03.2020, che ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure di contenimento;

VISTO, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020, pubblicato sulla G.U. n. 62 del 11.03.2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da virus COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTO l'art. 1 dell'ordinanza del Ministero della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che stabilisce che per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è il Presidente della Regione che "adotta straordinarie misure per il contenimento adeguato all'evolversi della situazione epidemiologica";

VISTA l'ordinanza n. 3 del 19.03.2020 del Presidente della Regione FVG, emessa in attuazione del divieto di spostamento dal proprio domicilio, dalla propria residenza o dalla propria dimora, ad eccezione delle specifiche necessità normativamente individuate, nonché in attuazione del divieto di creare assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico, con la quale è fatto divieto di svolgere attività motorie o sportive, nonché di effettuare passeggiate o comunque di intrattenersi, in aree frequentate da più persone, con particolare riguardo a parchi pubblici o aperti al pubblico, giardini pubblici o aperti al pubblico, o altre aree che possano comunque attrarre la presenza di più persone contemporaneamente;

CON RIFERIMENTO alla precedente ordinanza sindacale: n. 3 del 20.03.2020, avente ad oggetto: "Misure urgenti in materia di contenimento dell'epidemia da COVID-19. Chiusura al pubblico di parchi, giardini e aree verdi comunali;

VISTO, il D.P.C.M. 22.03.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO, il Decreto Legge 25.03.2020, n. 19 contenente “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26/4/2020 ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, in vigore dal 4 maggio 2020;

VISTA l'Ordinanza contingibile e urgente n. 12/PC de Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”, in vigore dal 4 maggio 2020, che prevede:

- che siano definiti dalle Amministrazioni comunali territorialmente competenti gli orari di apertura e le modalità di accesso ai cimiteri, fatto salvo quando definito dal DCPM del 26 aprile 2020 in tema di cerimonie funebri;
- che sia consentita la riapertura di parchi e giardini. Orari di apertura e modalità di accesso sono definiti dalle Amministrazioni comunali territorialmente competenti;
- che sia consentita la riapertura delle biblioteche per la sola attività di prestito, assicurando che la consegna e la restituzione dei volumi avvenga con modalità idonee ad evitare il rischio di contagio;

RITENUTO di dover procedere in linea con le disposizioni di cui al DPCM del 26/4/2020 e all'ordinanza del Presidente della Regione FVG n. 12/2020, mediante la sostituzione della propria ordinanza n. 7/2020 al fine di specificarne alcuni aspetti;

TENUTO CONTO che nel Comune di Porpetto sono presenti spazi verdi comunali aperti al pubblico, di cui alcuni recintati e delimitati da strutture e altri no, dove è più facile l'assembramento di persone e il rischio di contagio tra le stesse;

RILEVATO CHE nei suddetti spazi verdi sono presenti “aree gioco” con attrezzature per bambini, che secondo il D.P.C.M. del 26.04.2020 continuano a rimanere chiuse al pubblico, in quanto risulta molto difficile assicurarne il controllo da parte delle forze di polizia del rispetto del non utilizzo di tali attrezzature e del divieto di assembramento da parte delle famiglie con bambini, essendo questi, per loro natura, portati ad avvicinarsi a tali aree e a socializzare con gli altri bambini;

PRESO ATTO CHE il mantenimento delle chiusure dei giochi per i motivi sopra indicati non comporta un aggravio per i cittadini, in quanto fortunatamente nel territorio comunale non sono presenti aree in cui vi sia una densità di popolazione eccessivamente elevata e lo stesso territorio è caratterizzato da vaste aree di campagna facilmente accessibili da ogni frazione e centro, nelle quali è possibile svolgere attività motoria e sportiva in sicurezza;

CONSIDERATA la competenza sindacale ad emettere ordinanze contingibili ed urgenti ex D. Lgs. 267 / 2000 (T.U.E.L.);

RICHIAMATO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 e, in particolare, l'art. 3 comma 2 che dispone *“I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto di cui al comma 1”*;

VISTO lo Statuto Comunale;

Per le motivazioni citate in premessa

ORDINA

andando a sostituire la propria precedente ordinanza, a far data dal presente atto e fino a nuova ordinanza di revoca e/o modifica del presente provvedimento:

- a) la riapertura degli spazi di verde pubblico, vietando l'utilizzo di giochi per bambini, con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
- libero accesso solo dalle 7 alle 21;
 - obbligo di utilizzo di mascherina, o comunque una protezione a copertura di naso e bocca;
 - osservanza del rispetto della distanza personale di almeno 2 metri per l'attività sportiva individuale ed un metro per l'attività motoria individuale;
 - i minori dovranno essere sempre accompagnati da un maggiorenne, così come le persone non completamente autosufficienti;
 - è fatto divieto di creare assembramenti, fare riunioni o svolgere attività di tipo ludico o ricreativa (tipo “pic-nic” o giochi con palloni e comunque con la partecipazione di più persone);
- b) di confermare l'apertura della biblioteca per la sola attività di prestito, assicurando che la consegna e la restituzione dei volumi avvenga con modalità idonee ad evitare il rischio di contagio;

RICHIAMA

- il rigoroso rispetto delle disposizioni contenute nel DPCM 10 aprile 2020 in ordine al divieto di ogni forma di assembramento;
- in ogni zona del Comune di Porpetto il puntuale rispetto da parte dei singoli cittadini delle disposizioni relative alle limitazioni allo spostamento delle persone fisiche per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute;
- l'osservanza all'interno dei cimiteri comunali, al fine di evitare possibili problematiche di assembramenti, delle seguenti prescrizioni:
 - l'accesso da parte di un solo componente per nucleo familiare alla volta, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone;
 - potranno partecipare alle esequie un numero massimo di 15 persone che dovranno mantenere sempre le opportune distanze di

- sicurezza;
 - l'accesso al cimitero è consentito solo con uso di mascherina, o comunque una protezione a copertura di naso e bocca;
 - l'uso di guanti monouso per i visitatori è obbligatorio solo nel caso in cui si utilizzino attrezzature o materiali (annaffiatoi, vasi, fontane ecc.) messi a disposizione all'interno del cimitero per uso comune;
 - all'interno del cimitero e nell'area di accesso dovrà essere rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 metro;
 - per la cura e la manutenzione delle tombe e dei loculi, è consigliato l'utilizzo di attrezzatura personale (annaffiatoi, vasi ecc.) o, nel caso di utilizzo di materiale predisposto all'interno del cimitero, si raccomanda il rigoroso rispetto delle precauzioni igienico – sanitarie;
 - si raccomanda a tutti i cittadini che il tempo di permanenza all'interno del cimitero sia limitato allo stretto indispensabile, evitando stazionamenti prolungati.
- di confermare l'apertura della biblioteca comunale per la sola attività di prestito, assicurando che la consegna e la restituzione dei volumi avvenga con modalità idonee ad evitare il rischio di contagio;

DISPONE

- che la Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine siano incaricate della regolare esecuzione della presente Ordinanza e del suo rispetto;
- che il presente provvedimento venga reso noto ai cittadini mediante l'utilizzo di ogni mezzo utile a garantire la massima e tempestiva informazione alla popolazione;
- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo pretorio e sul sito web comunale;

AVVERTE

che avverso alla presente Ordinanza ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7.8.1990 n. 241 è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Albo pretorio comunale ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, recante l'approvazione del nuovo codice del processo amministrativo (che ha abrogato la Legge n. 1034 del 1971) ovvero alternativamente, ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Udine entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

DISPONE

che copia della presente Ordinanza venga trasmessa a:

- Signor PREFETTO della Provincia di Udine;
- Presidente della Giunta Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia;
- Corpo di Polizia Locale;
- Comando Compagnia Carabinieri competente;

- Commissariato di P.S. competente;
- Comando Compagnia Guardia di Finanza di competente;
- Responsabile della Protezione Civile locale.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Andrea Dri

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal al .
Lì

L'INCARICATO

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Andrea Dri